

**AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI:
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE**

La **Legge 4 agosto 2017, n. 124** (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sul **proprio sito internet aziendale**, dell'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici** ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente, se di **importo complessivo superiore a 10.000 euro**.

I soggetti che **non hanno un proprio sito internet** devono provvedere alla **pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono** e alle quali si consiglia di rivolgersi.

Sono obbligati alla pubblicazione i **soggetti iscritti al Registro delle Imprese**:

- **società di Capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- **società di persone** (Snc, Sas);
- **ditte individuali** esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- **società cooperative** (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti, non iscritti al Registro delle Imprese.

I **gruppi di imprese** devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (S.p.a. e S.r.l. di grandi dimensioni), assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa di bilancio**.

Anche per le S.r.l. che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare "volontariamente" i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa ma, stante l'attuale normativa, non è certo che detto comportamento comporti l'esonero dall'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti contributi/sovvenzioni: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Si potrebbe ritenere che i **"Contributi a fondo perduto COVID" percepiti dalle imprese a fronte dell'emergenza sanitaria non rientrino** nell'ambito degli obblighi informativi previsti dall'art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

- i **"Contributi a fondo perduto COVID"** rientrano di fatto nell'ambito delle **cause di esclusione dalla norma** in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma **aventi evidentemente carattere generale** in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati

requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;

- per questi “contributi” è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

Peraltro, non si può escludere che detti contributi, invece, possano non essere considerati misure generali ma, piuttosto, aiuti di stato a tutti gli effetti e, come tali, possano essere soggetti all’obbligo di informativa in nota integrativa o sul sito internet.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa; pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti **nel corso dell’anno precedente**. Qualora l’aiuto sia stato **solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato**.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- **denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;**
- **somma incassata o valore del vantaggio fruito** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- **data di incasso;**
- **causale** (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto **aiuti di Stato e aiuti de Minimis**, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di stato” di cui all’**articolo 52 L. 234/2012**, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet **l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate**.

La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari *“all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”*;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.